

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019

503/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIME ALTERNATIVO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1090^a riunione del 3 dicembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 420/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 420/2019/R/eel);
- la comunicazione di CVA Trading S.r.l. (di seguito: CVA Trading), del 4 novembre 2019, prot. Autorità 28821, del 5 novembre 2019 (di seguito: prima comunicazione CVA);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), del 11 novembre 2019, prot. Autorità 29723, del 13 novembre 2019 (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 14 novembre 2019, prot. Autorità 30020, del 15 novembre 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di CVA Trading, del 19 novembre 2019, prot. Autorità 30331, di pari data (di seguito: seconda comunicazione CVA);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 19 novembre 2019, prot. Autorità 30424, di pari data;
- la comunicazione di Terna, del 25 novembre 2019, prot. Autorità 31017, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;
- nell'ambito del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con la deliberazione 420/2019/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2020;
- il comma 63.4 prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna stessa;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- con la comunicazione Enel, Enel Produzione ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65.bis.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che eccedono gli impegni comunicati dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 e che, contestualmente, sono relative a impianti soggetti a vincoli diversi da quelli

previsti dal regime alternativo; la considerazione delle ulteriori quantità di potenza è finalizzata non solo a stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra Terna e gli utenti del dispacciamento interessati, ma soprattutto a limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalla disciplina sull'essenzialità per la sicurezza del sistema elettrico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- essendo l'impianto Flumendosa abilitato per una potenza inferiore rispetto alla capacità essenziale dell'impianto medesimo, l'Autorità, con la deliberazione 420/2019/R/eel, ha definito i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, anche con riferimento al citato impianto per l'anno 2020, stabilendo tuttavia quantità minime contrattuali nei limiti della capacità abilitata dell'impianto medesimo e prevedendo che lo stesso possa essere assoggettato al regime alternativo a condizione che il relativo utente, nell'eventuale comunicazione *ex* comma 65.bis.5, estenda al sopramenzionato anno l'impegno – già assunto per l'anno 2019 - a non abilitare al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) la capacità non abilitata del medesimo impianto (di seguito: Impegno);
- per quanto attiene all'impianto Flumendosa, Enel Produzione, con la comunicazione Enel, da un lato, ha evidenziato di non poter assumere l'Impegno, avendo nel frattempo completato l'iter di abilitazione al MSD dell'intera potenza del citato impianto a decorrere dal 1 gennaio 2020, e, dall'altro lato, si è resa disponibile a valutare valori di cui al comma 65.bis.3 aggiornati alla luce delle novità sulla capacità abilitata del menzionato impianto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione CVA, CVA Trading ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis, richiedendo, tuttavia, la modifica degli impegni comunicati ai sensi del comma 65.bis.3 con riferimento alla propria capacità essenziale, al fine di renderli compatibili con la necessità di garantire il servizio richiesto in caso di fuori servizio di specifici elementi di rete;
- con la prima e la seconda comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibili informazioni integrative in merito alle condizioni e ai periodi di essenzialità della capacità di CVA Trading.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati B e B1 alla deliberazione 420/2019/R/eel, al fine di tenere conto:
 - dell'adesione parziale di Enel Produzione al regime alternativo, adottando ipotesi aggiornate circa la programmazione del parco produttivo;

- del fatto che dall'1 gennaio 2020 la capacità abilitata dell'impianto Flumendosa risulterà superiore alla capacità essenziale dell'impianto medesimo;
- modificare gli Allegati A e A1 alla deliberazione 420/2019/R/eel, al fine di considerare le informazioni integrative che, con la prima e la seconda comunicazione Terna, la stessa ha fornito in merito alle condizioni e ai periodi di essenzialità della capacità di CVA Trading;
- fissare con il presente provvedimento i termini entro i quali:
 - Enel Produzione, per l'impianto Flumendosa, e CVA Trading, per la capacità essenziale nella sua disponibilità, comunichino all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, per l'anno 2020, sulla base dei parametri tecnico-economici definiti con lo stesso provvedimento;
 - Terna predisponga e sottoponga all'Autorità la proposta contrattuale *ex* comma 65.bis.5, nel caso in cui sia espressa l'intenzione di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2020, dai parametri tecnico-economici dei contratti, di cui all'articolo 65.bis, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati A e A1, per CVA Trading, e negli Allegati B e B1, per Enel Produzione;
2. di sostituire gli Allegati A, A1, B e B1 alla deliberazione 420/2019/R/eel con gli Allegati A, A1, B e B1 di cui al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati A, A1, B e B1 di cui al presente provvedimento a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
4. di trasmettere gli Allegati A e A1 di cui al presente provvedimento a CVA Trading;
5. di trasmettere gli Allegati B e B1 di cui al presente provvedimento a Enel Produzione;
6. di stabilire che, per quanto attiene all'impianto Flumendosa:
 - a) Enel Produzione effettui l'eventuale comunicazione di cui al comma 65.bis.5 per l'anno 2020 entro due (2) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 - b) nel caso in cui Enel Produzione esprima l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, Terna completi le attività di cui al comma 65.bis.5 entro due (2) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera a);
7. di prevedere che, per quanto attiene alla capacità essenziale nella disponibilità di CVA Trading:
 - a) CVA Trading effettui l'eventuale comunicazione di cui al comma 65.bis.5 per l'anno 2020 entro due (2) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 - b) nel caso in cui CVA Trading esprima l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, Terna completi le attività di cui al comma 65.bis.5 entro

- due (2) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera a);
8. di stabilire che, per l'impianto Flumendosa di Enel Produzione e per la capacità essenziale per l'anno 2020 nella disponibilità di CVA Trading, il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è prorogato al giorno 9 dicembre 2019;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione degli Allegati A, AI, B, BI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini